

Rapporto

6955 R	data	Dipartimento
6955A R	9 febbraio 2015	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sui messaggi

- **25 giugno 2014 concernente la Legge sugli aiuti allo studio**
- **23 dicembre 2014 (messaggio aggiuntivo) concernente la Legge sugli aiuti allo studio, modifica art. 29**

INTRODUZIONE

Nel Cantone Ticino l'aiuto allo studio è essenzialmente definito dal Capitolo IV («Assegni e prestiti di studio»; artt. 19–22) della Legge della scuola (del 1. febbraio 1990) e dal Regolamento delle borse di studio (del 17 aprile 2012). Con decisione del Gran Consiglio il Ticino ha aderito il 26.09.2011 all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (del 18 giugno 2009; «Concordato»). Il Concordato è entrato in vigore il 1.03.2013. I Cantoni aderenti (16 al 2.04.2014) hanno 5 anni di tempo per adeguare il diritto cantonale.

Con la suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, gli aiuti allo studio sono di competenza dei Cantoni; la Confederazione si limita a finanziare e sostenere l'armonizzazione degli aiuti a livello terziario. In dicembre si è concluso il dibattito parlamentare sull'Iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio», lanciata dall'USU (Associazione svizzera degli e delle universitari-e), con la proposta dell'Assemblea federale di respingere l'iniziativa. Essa chiede che l'aiuto agli studi per gli studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori spetti alla Confederazione e che gli importi tengano conto del tenore di vita minimo, secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, e dei costi di formazione. L'USU ha deciso di non ritirare l'iniziativa che andrà quindi in votazione popolare.

Quale controprogetto indiretto l'Assemblea federale ha deciso una revisione totale della legge sui sussidi all'istruzione (Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria del 6 ottobre 2006). L'Assemblea ha però modificato il progetto del Consiglio federale, togliendo dalla legge l'importo minimo per il sussidio massimo previsto dal Concordato (16'000 franchi l'anno) e un sistema di sussidi ai Cantoni che tenesse conto degli importi effettivamente versati. Questa nuova legge, che entrerà in vigore se l'iniziativa non sarà accolta, non avrà dunque conseguenze di rilievo per la politica ticinese di aiuti allo studio.

LAVORI COMMISSIONALI

Il 10 novembre scorso la Commissione ha sentito il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore del DECS e i signori Giorgio Franchini, Capo Sezione amministrativa del DECS, e Piero Locarnini, Capo Ufficio Borse di studio e sussidi del DECS. È stato confermato come

l'evoluzione del settore (adesione al Concordato e modifiche di leggi e regolamento) abbia messo in evidenza l'esigenza di una nuova legge comprensiva di tutti gli aiuti allo studio e alla formazione. Gli scopi della nuova legge sono:

- Avere una legge formale: si tratta di una delle grandi prestazioni finanziarie dello Stato a favore dei cittadini (ca 20 milioni l'anno), non ancora regolata da una legge formale, ma solo da qualche articolo della Legge della scuola e di altre leggi e dal Regolamento delle borse di studio.
- Un riordino legislativo: si radunano in un solo testo le basi legali delle borse di studio e dei sussidi alla frequenza necessaria di scuole private (ora nella Legge della scuola) e degli aiuti alla formazione professionale (ora nella Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua).
- La terminologia diventa più simile a quella nazionale.
- Consolidare il nuovo sistema di calcolo, entrato in vigore con l'anno scolastico 2012/2013, basato non più sul reddito imponibile ma sul reddito disponibile semplificato, dopo l'approvazione in Gran Consiglio dei relativi articoli della Legge della scuola, modello che ha dato buona prova e mira meglio i beneficiari degli aiuti.
- Cancellare la sospensione di alcuni articoli della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000; Laps): gli aiuti allo studio vengono considerati come prestazioni sociali coordinate, come era già prassi finora.
- Modificare la Legge tributaria (del 21 giugno 1994) all'art. 34 cpv. 1 lett. c), per adeguarla alla prassi che riconosce anche nel caso di aiuto allo studio una deduzione parziale per i figli agli studi.

La gran parte degli articoli della legge in esame riprende norme del Regolamento in vigore, che già riprendono il Concordato e introducono il reddito disponibile semplificato. Per aiutare chi si sarebbe trovato con un aiuto decurtato in ragione del nuovo sistema di calcolo, sono stati introdotti prestiti di transizione (200'000 franchi per il 2013).

Il Ticino risulta il sesto Cantone per spesa pro capite in assegni di studio (fr. 55.10; media svizzera: 37.60) e il quarto in prestiti (fr. 5.20 contro 2.-). Il Ticino è fra i Cantoni che investono di più in questo settore e il più generoso nel riconoscimento delle deduzioni fiscali. D'altra parte i costi della formazione universitaria per i Ticinesi comprendono di regola (tranne che per l'USI e le Università italiane vicine) comprendono le spese non indifferenti per vivere lontano dalla famiglia in città tra le più care in Svizzera. L'adeguamento a franchi 16'000 (in precedenza franchi 13'000) del sussidio massimo ha comportato un aumento dell'impegno finanziario del Cantone, ma rappresenta anche un necessario adeguamento al costo della formazione.

I criteri per accedere agli aiuti allo studio sono ripresi dal Concordato.

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

Gli aiuti allo studio comprendono:

- I sostegni allo studio: borse e prestiti di studio.
- I sostegni della formazione professionale: assegno di tirocinio e assegno di riqualificazione professionale.

- Altri aiuti particolari: aiuto sociale speciale (per la frequenza di scuole dell'obbligo private parificate), assegno per sportivi d'élite o talenti artistici, aiuto al perfezionamento professionale, aiuto al perfezionamento linguistico.

Un cambiamento di rilievo è la possibilità del frazionamento del sostegno agli studi al livello di master (art. 14 cpv. 2): «Le borse di studio per i richiedenti che seguono un master possono essere convertite fino a un massimo di un terzo in prestiti per decisione del Consiglio di Stato». Questa possibilità è peraltro prevista dal Concordato (art. 15 cpv. 4) per tutte le formazioni del grado terziario.

Per un esame di dettaglio dei singoli articoli si rimanda all'esauriente messaggio del Consiglio di Stato (Cap. 5, pagg. 12–39).

Per l'impatto finanziario (Cap. 6, pag. 39) si nota che la legge riprende la situazione attuale. Si ricorda che a partire dall'anno scolastico 2012/2013 il preventivo di spesa è stato aumentato di 2 mio di franchi (per un totale di 20 mio) in seguito all'adesione del Ticino all'accordo intercantonale e dell'introduzione del nuovo sistema di calcolo basato sul RDS. Attraverso le misure di risparmio del Preventivo 2014, il costo previsto è stato definito in 19 mio di franchi. Come indicato nel Preventivo 2015, il frazionamento previsto dall'art. 14 cpv. 2 a partire dall'anno scolastico 2015/16, porterà a un risparmio di 0.4 milioni di franchi per il 2015 e di 1 milione di franchi in seguito.

ESAME DELLA MODIFICA DELL'ART. 29 (MESSAGGIO AGGIUNTIVO)

Nella Sezione 3 (Aiuto al perfezionamento professionale) si definiscono gli aiuti «per una qualifica supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali e di regola si conclude con l'ottenimento di un certificato d'esame.

La proposta del m. 6955 all'art. 29 cpv. 1 si limita a porre come importo massimo dell'aiuto la sola taxa del corso.

Nel messaggio aggiuntivo n. 6955A si segnala come «nel corso delle analisi delle domande di borsa di studio per l'anno scolastico 2014/2015 siamo stati confrontati con una richiesta per un corso di perfezionamento professionale la cui taxa ammontava a ca. fr. 30'000.- e con uno scoperto totale (fabbisogno + spese di formazione) di ca. fr. 37'000.-. Fino ad ora casi con importi rilevanti superiori a fr. 16'000.- non erano conosciuti.»

E per citare ancor il messaggio aggiuntivo: «Visti i possibili importanti costi di alcuni corsi, ritenuto che finora per prassi si limitava il contributo a fr. 16'000.- in analogia con quanto previsto per gli assegni di studio, richiamata l'importanza di non lasciare spazio a un'eventuale diversa interpretazione, si propone di specificare che, in ogni caso, l'importo massimo erogato ammonta a fr. 16'000.- per l'intero corso».

¹*L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola taxa del corso, ma non supera in ogni caso fr. 16'000.-.*

CONCLUSIONI

Come indicato nel messaggio (pag. 2), «un sistema moderno ed efficace di aiuti allo studio, composto principalmente di contributi a fondo perso e sussidiariamente di prestiti da restituire una volta conclusi o interrotti gli studi, permette al Cantone di far beneficiare i propri cittadini delle varie possibilità di formazione senza che la condizione finanziaria della famiglia rappresenti un ostacolo. La politica degli aiuti allo studio mira infatti alla

democratizzazione nel settore della formazione ed a permettere l'uguaglianza delle possibilità formative che consentono ad ognuno di sviluppare le proprie capacità».

In questo senso la Commissione speciale scolastica raccomanda di accettare il disegno di legge sugli aiuti allo studio (LSt), compresa la modifica proposta in un secondo tempo all'art. 29 cpv. 1 e le modifiche di altre leggi indicate nell'allegato, come proposto dai messaggi governativi n. 6955 e 6955A.

Per la Commissione speciale scolastica:

Carlo Lepori, relatore

Bergonzoli - Bordoni - Caprara - Cavalli - Celio -

Crivelli Barella - Franscella - Guerra - Malacrida -

Ortelli - Pagani - Polli - Robbiani - Steiger